

N. 1856

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA e VALENTINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1996**

---

Disposizioni a sostegno del rilancio occupazionale dei  
comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, con particolare  
riguardo al settore agricolo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il mutato assetto socioeconomico determinato dalla grave crisi industriale ed occupazionale che ha colpito le aree di Tarquinia e di Montalto di Castro ha determinato una sensibile modifica dei criteri di valutazione del tessuto economico per il rilancio occupazionale di tali aree.

I comuni in argomento, particolarmente vessati dalla pressochè totale assenza di una progettualità innovativa che tenga conto delle peculiarità vocazionali del territorio e dalla penuria di leggi di incentivazione, si trovano in una situazione di particolarissimo disagio e di paralisi economica, aggravata dalla presenza della centrale ENEL di Montalto di Castro, che se da un canto ha permesso la creazione di un certo bacino occupazionale dall'altro ha arrecato gravissimi danni al patrimonio ambientale con l'emissione di fumi tossici, di agenti altamente inquinanti e l'insistenza di campi magnetici che sottopongono la salute dei cittadini al rischio di gravi patologie di natura oncologica.

Si tratta, dunque, di una area doppiamente penalizzata: esistono, infatti, tutte quelle condizioni negative che hanno condotto all'inserimento dei comuni in argomento tra le «aree di crisi» e la dicotomica presenza di un polo energetico che ha senza dubbio contribuito all'aggravarsi di una situazione critica pregressa senza apportare, almeno sinora, alcun beneficio concreto a sostegno della popolazione locale ed in parziale contropartita risarcitoria dei danni subiti.

È fondamentale, quindi, focalizzare tutti gli sforzi verso un tipo di rilancio economico che non può passare solo attraverso la concessione dei benefici e delle agevolazioni previsti per il settore industriale delle cosiddette «aree di crisi» - di cui i comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro fanno

purtroppo parte - ma deve necessariamente orientarsi verso quelle attività produttive locali realmente in grado di poter costituire un'alternativa occupazionale.

È da sottolineare, a questo punto, che l'economia dei due comuni interessati si fonda prevalentemente sull'attività agricola, con particolare riguardo al settore ortofrutticolo, che utilizza notevoli quantità di manodopera sia nella fase preliminare di produzione che nella successiva di trasformazione del prodotto.

È evidente, quindi, la necessità di estendere al settore agricolo dei comuni in questione il piano di risanamento rivolto alle «aree di crisi», al fine di incentivare un comparto che sebbene gravato da onerosi fardelli fiscali e svantaggiato rispetto ad altri settori produttivi, è senz'altro in grado di poter assorbire, se opportunamente incentivato, buona parte dei disoccupati esistenti e di quelli che inevitabilmente proverranno dalla prossima chiusura del cantiere ENEL di Montalto di Castro.

In tale ottica si inquadra l'esigenza di riconoscere ai territori dei comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro i benefici previsti per le aree svantaggiate delimitate ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

L'orientamento proposto dal presente disegno di legge tende, dunque, a favorire nuovi investimenti produttivi che, garantiti dalla speditezza dell'azione amministrativa, diano luogo alla realizzazione di risultati proficui che tengano conto delle vocazioni produttive locali e assicurino l'impegno a reinvestire gli utili delle imprese. Sono stati altresì individuati i criteri fondamentali di attuazione, gli obiettivi temporali e quantitativi per la realizzazione degli investimenti, le risorse private e quelle provenienti dalla legislazione ordinaria e comunitaria che potranno essere destinate all'area.

È fondamentale, al riguardo, un globale coinvolgimento delle amministrazioni centrali e locali interessate, delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle banche e degli eventuali altri soggetti cooperabili.

Potranno conseguentemente essere utilizzati tutti gli strumenti di intervento e di agevolazione fiscali e previdenziali vigenti riservati, specialmente, ai lavoratori che esauriti i lavori del cantiere ENEL, perderanno l'occupazione ed a quelli iscritti nelle liste di collocamento.

A tutto ciò si potrà addivenire soltanto se verranno determinate condizioni vantaggiose per l'attuazione dei nuovi investimenti o

per l'ampliamento delle attività produttive esistenti, massimizzando così gli effetti sull'occupazione.

A Montalto di Castro ed a Tarquinia il Governo dovrà svolgere una specifica azione di impulso per accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali determinando una convergenza operativa degli strumenti indicati ai fini dello sviluppo delle progettualità negoziate nei territori comunali.

Verrebbe così arricchito il quadro degli interventi disponibili senza modifiche e senza turbative su quelli esistenti che continuerebbero, quindi, ad operare normalmente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Nei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro vengono attuate iniziative di reindustrializzazione e di realizzazione di infrastrutture, ai sensi della presente legge, al fine di assorbire la manodopera già iscritta nelle liste di collocamento e quella che si renderà disponibile a seguito della cessazione dei lavori relativi alla centrale elettrica di Montalto di Castro.

## Art. 2.

1. Le iniziative di cui all'articolo 1 si svolgono nel rispetto delle peculiarità del territorio in oggetto, e delle norme relative alla tutela dei lavoratori. Esse sono finanziate con le risorse di cui al decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente lavori socialmente utili, ed attuate sulla base di uno specifico progetto predisposto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. I comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, fermo restando il disposto dell'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fruiscono dei benefici previsti:

a) per le aree delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, essendo ad esse equiparate a tutti gli effetti;

b) dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700;

c) dal programma operativo 1994 - 1999 di attuazione al regolamento CEE n. 866/90, modificato dal regolamento CEE n. 2843/94, nonchè al programma di iniziativa comunitaria (PIC) denominato «Leader II».

3. Il Governo italiano assume, in sede comunitaria, le necessarie iniziative affinché i comuni di Tarquinia e Montalto di Castro siano considerati aree di declino industriale ai sensi dell'obiettivo n. 2, definito dal regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni, con la conseguente estensione ai predetti comuni di tutti i benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale connessa all'obiettivo stesso.

#### Art. 3.

1. La regione Lazio, con propria legge, istituisce un «Centro di area» che offre servizi di informazione e assistenza sulla normativa comunitaria, sulla qualità agroindustriale, sullo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.

2. La regione Lazio, con propria legge, può prevedere la concessione di contributi di conto capitale per progetti e iniziative relative alla qualificazione e alla certificazione delle apparecchiature e dei prodotti, a carico del bilancio della regione e nel rispetto delle norme comunitarie sulla concorrenza.

#### Art. 4.

1. L'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge è sottoposta a verifiche trimestrali del Comitato per il coordinamento per le iniziative per l'occupazione, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che può formulare proposte per il superamento di eventuali difficoltà.

2. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale convoca e consulta le parti sociali interessate.





